

COMPILARE IN STAMPATELLO

Alla cortese attenzione della
Commissione didattica
Dipartimento di Scienze umane e sociali
Università della Valle d'Aosta - Strada Cappuccini 2/A
11100 AOSTA

Aosta, lì _____

Il/la sottoscritto/a _____ Matricola: _____
(Cognome e Nome)

Iscritto al Corso di laurea in:

Scienze della Formazione Primaria (quadriennale vecchio ordinamento) indirizzo: scuola dell'infanzia
 scuola elementare

Percorso integrativo di sostegno (inserito nell'a.a. _____)

iscritto/a al _____ anno f.c.

CHIEDE

RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI (CFU)/ CREDITI DI TIROCINIO:

ATTIVITA' SVOLTA	VOTO	VALORE IN CFU / ORE

NB: La richiesta di **RICONOSCIMENTO CREDITI PER ATTIVITA' DI TIROCINIO DEVE** essere presentata nel periodo compreso tra il **1° E IL 15 SETTEMBRE** di ogni anno accademico e potranno riferirsi esclusivamente alle esperienze maturate dal 30 settembre dell'anno precedente (art. 4, comma 5 Regolamento)

Documentazione allegata:

1. **Fotocopia** versamento € **83,00 (ottantatre,00)** pagabili presso qualsiasi agenzia della Banca Popolare di Sondrio (Istituto Tesoriere) oppure con bonifico bancario a favore di:

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
c/c intestato all' "UNIVERSITA' DELLA VALLE D' AOSTA"
IBAN IT54 W 05696 01200 000071019X27

causale: cognome e nome dello studente – riconoscimento cfu

2) _____

VARIAZIONE PIANO DI STUDI:

Esame/i da inserire:

CODICE	INSEGNAMENTO	CFU

Esame/i da sostituire:

CODICE	INSEGNAMENTO	CFU

ALTRO (specificare) _____

DICHIARA

- Di essere a conoscenza che entro 30 giorni dalla presa d'atto degli esiti dell'istruttoria è possibile presentare istanze di riesame della stessa.
- Di aver preso visione del Regolamento della Commissione didattica, allegato al presente modulo, e si impegna a rispettarne i contenuti e le disposizioni.

Firma del richiedente

In caso di presentazione della presente domanda da parte di terza persona, questi dovrà presentarsi munito di delega scritta del richiedente e di copia del documento d'identità del richiedente stesso.



Emanato con Decreto Rettorale n. 6/2008, prot. n. 666/B21 del 25 gennaio 2008

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE DIDATTICA DEL CORSO DI STUDIO IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA

Art. 1 - Composizione e funzioni della Commissione Didattica

1. La Commissione Didattica del Corso di Studio in Scienze della Formazione Primaria (di seguito denominata Commissione Didattica) è composta da 3 membri individuati tra i docenti e ricercatori in ruolo presso l'Ateneo, incardinati nell'ambito della Facoltà di Scienze della Formazione.
2. La Commissione viene rinnovata ogni 2 anni ed è prevista la sostituzione di singoli suoi membri in caso di motivate dimissioni, trasferimento in altro ateneo o sopravvenute incompatibilità.
3. Tra i membri della Commissione Didattica viene individuato, dal Consiglio di Facoltà di Scienze della Formazione, un Coordinatore, che avrà funzione di organizzare l'attività e di garantire il funzionamento della predetta Commissione e di fissarne il calendario delle convocazioni.
4. I membri della Commissione Didattica sono tenuti a rispettare calendari e scadenze fissati dal Coordinatore e a garantire il buon funzionamento della Commissione medesima.
5. Nel rispetto delle disposizioni ministeriali e in ottemperanza ai vigenti Regolamenti didattici di Ateneo e di Facoltà, è funzione della Commissione Didattica valutare le istanze, ed esprimere pareri sulle stesse, presentate dagli studenti in merito alle seguenti materie:
 - a. Richieste di riconoscimento Crediti Formativi Universitari (da ora CFU)
 - b. Richieste di riconoscimento di Crediti di tirocinio.
 - c. Richieste di riconoscimento qualifiche "studenti non tempo pieno" (da ora NTP).
 - d. Richieste di variazione dei piani di studio.
 - e. Richieste di deroga dalla frequenza.
 - f. Richieste di ricostruzione di carriera.
 - g. Richieste di riconoscimento CFU per passaggio di facoltà, trasferimento da altro ateneo o seconda laurea.
6. Delle riunioni della Commissione didattica viene redatto sintetico verbale, redatto *ad turnum* da uno dei componenti.

Art. 2 - Obblighi degli studenti

Gli studenti che inoltrano istanze alla Commissione Didattica dovranno rispettare i seguenti obblighi:

1. Prendere visione del presente regolamento, impegnandosi, con dichiarazione scritta, a rispettarne i contenuti e le disposizioni.
2. Compilare le richieste su apposito modulo corredato con appropriata documentazione, rispondente alle forme ed ai contenuti richiesti negli articoli seguenti. Produrre tempestivamente l'eventuale integrazione di documentazione che la Commissione Didattica potrà, a sua discrezione, richiedere in qualsiasi momento per proseguire e concludere l'istruttoria.
3. Prendere atto, in sede di ritiro degli esiti dell'istruttoria, dei pareri espressi dalla Commissione Didattica attraverso dichiarazione autografa.
4. Richieste di riesame potranno riguardare esclusivamente eventuali errori materiali o formali della Commissione Didattica (ad es. nel calcolo complessivo dei crediti o il mancato inserimento di una attività/insegnamento richiesta dallo studente). Agli studenti non è data facoltà di entrare nel merito dei pareri espressi dalla Commissione didattica.
5. I tempi per le istanze di reclamo sono fissati in gg. 30 dalla presa visione degli esiti dell'istruttoria. Decorso tale termine eventuali ricorsi non saranno ammessi.
6. La Commissione Didattica, in accordo con gli uffici amministrativi di Ateneo interessati, si riserva facoltà di procedere di propria iniziativa alla correzione di errori materiali o formali eventualmente riscontrati. Di tali correzioni gli uffici competenti daranno tempestiva notizia agli studenti interessati, ai quali è fatto salvo il periodo di 10 giorni per la richiesta di riesame.

Art. 3 - Riconoscimento di CFU per insegnamenti/attività sostenuti

In ottemperanza e nei limiti delle disposizioni ministeriali, la Commissione Didattica ha facoltà di esprimere pareri sul riconoscimento di CFU per insegnamenti sostenuti presso altri atenei, nonché per attività di carattere professionale e formativo svolte anteriormente all'immatricolazione. I candidati all'immatricolazione al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria interessati al riconoscimento di CFU dovranno:

1. Inoltrare entro e non oltre la data indicata nel bando di ammissione la richiesta di istruttoria per il prericonoscimento di CFU mediante apposito modulo da ritirarsi presso la segreteria studenti. Richieste di istruttoria presentate oltre tali termini non verranno prese in considerazione.

2. Contestualmente al modulo di richiesta di istruttoria della Commissione Didattica, i candidati, presa visione dell'ordinamento didattico del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria e del presente regolamento, dovranno indicare su apposito modulo (v. allegato 2) gli insegnamenti/attività di cui chiedono il riconoscimento. Tale modulo andrà allegato alla richiesta di istruttoria e corredato degli opportuni certificati rilasciati da università od enti competenti. Tali certificati possono essere sostituiti da dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio (ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), rese, nella forma prescritta, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza della responsabilità penale prevista in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000.

3. Completata l'istruttoria, in ottemperanza ai regolamenti di ateneo e di facoltà, la Commissione Didattica assegnerà i candidati all'anno di corso corrispondente con i CFU maturati. L'iscrizione all'anno di corso è subordinata al superamento della prova di ingresso e al numero di posti eventualmente vacanti negli anni di corso successivi al primo.

4. Successivamente alla prima immatricolazione, non sarà possibile richiedere il riconoscimento di ulteriori CFU fatte salve le seguenti deroghe:

- a. Attività svolte nell'ambito di convenzioni stipulate da codesto Ateneo o dal Ministero dell'Università e Ricerca.
- b. Attività svolte nell'ambito di programmi del Ministero dell'Università e Ricerca e dell'Unione Europea per la mobilità degli studenti.
- c. Eccezioni indicate dalla Commissione didattica in occasione di istruttorie di priconoscimento crediti.

5. Preso atto che gli insegnamenti linguistici attivati presso il Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria si configurano *in toto*, sia per modalità di erogazione sia per modalità di valutazione, come corsi universitari (quindi erogati direttamente da un ente di istruzione superiore) non è prevista, in assenza di specifiche convenzione con codesto ateneo o con il Ministero dell'Università e Ricerca, la convertibilità in CFU di titoli, patenti e ogni altro certificato di competenze linguistiche rilasciati da enti culturali, anche se ufficialmente riconosciuti da Stati esteri, non equiparabili ad università. Sarà responsabilità dello studente illustrare la propria posizione al docente responsabile del corso al fine di concordare l'eventualità di un programma alternativo.

Art. 4 - Riconoscimento di quote di tirocinio

1. La Commissione Didattica può riconoscere l'adempimento di quote di tirocinio per:

- a. attività di insegnamento presso scuole infantili o elementari;
- b. attività lavorative in contesti educativi;
- c. diploma di laurea in Scienze della Formazione Primaria o equipollente.

2. Le quote di tirocinio riconoscibili di cui al punto a) (attività di insegnamento) saranno computate secondo i seguenti criteri:

i. Docenti di ruolo e supplenti annuali: 20% di quota di tirocinio per ogni anno scolastico di lavoro svolto come docente di ruolo o supplente annuale¹ presso una scuola elementare o una scuola infantile. Gli studenti che si troveranno in questa posizione all'atto di immatricolazione o la matureranno durante il corso regolare degli studi (quindi escluso l'eventuale periodo di iscrizione in qualità di ripetente o di fuori corso) potranno chiedere il riconoscimento del tirocinio entro il tetto massimo dell'80%. Non saranno computati periodi trascorsi in aspettativa.

ii. Supplenti saltuari: potranno chiedere il riconoscimento di quote di tirocinio pari al 15% per ogni anno scolastico in cui si sono maturati almeno gg. 100 di insegnamento, inclusi i periodi di festività e i giorni settimanali di riposo. Sono pertanto esclusi dal computo eventuali periodi intercorrenti fra il termine delle attività didattiche e la scadenza del contratto. In forza di tale disposizione, non sono considerati i periodi di disponibilità, i periodi di impiego come membro di commissioni d'esame per la licenza elementare, i giorni eventualmente impiegati in scrutini od in altre pratiche amministrative incombenti sui docenti successivamente al termine delle lezioni. Il tetto massimo di quota di tirocinio riconoscibile è pari al 60%. Le quote di tirocinio potranno essere riconosciute solo per il periodo regolare degli studi.

iii. Docenti a tempo indeterminato e determinato presso scuole elementari e infantili private, docenti di discipline religiose, sportive ed artistiche presso scuole elementari ed infantili pubbliche. Si applicheranno gli stessi criteri moltiplicati per il coefficiente 0,5.

Gli studenti che si troveranno in una di queste posizioni dovranno corredare la richiesta di istruttoria con certificati di servizio rilasciati dalle autorità scolastiche competenti riportanti le seguenti informazioni:

- Denominazione degli istituti scolastici.
- Data di inizio e data di cessazione del contratto o dei contratti di lavoro per ciascun anno scolastico.
- Giorni complessivamente lavorati in ciascun anno scolastico.
- Qualora il candidato non presenti certificati di servizio cumulativi, ma singoli certificati di servizio per ogni istituzione scolastica, dovrà rilasciare autocertificazione in cui siano riportati i giorni complessivamente lavorati durante ogni singolo anno scolastico, computati secondo i criteri sopraesposti, tenuto conto che i periodi lavorati su cattedre a tempo parziale possono essere computati solo allorché non rappresentino completamente di orario cattedra.

Le istanze non corredate da certificati di servizio o dichiarazioni sostitutive aventi le sopraindicate caratteristiche saranno rigettate d'ufficio. Non saranno ammessi nella valutazione dei titoli, i contratti di lavoro rimessi in copia o in originale.

Anche di fronte ai requisiti sopraesposti, non saranno comunque ammesse istanze di studenti privi di titolo di studio idoneo per l'accesso all'insegnamento.

¹ Si considerano supplenti annuali i docenti, con nomina del provveditore o di un dirigente di istituto, con contratti decorrenti dal 1 settembre – o dalla data di convocazione – al 31 agosto o al 30 giugno.

3. Gli studenti di cui al punto b. (attività lavorative in contesti educativi) potranno chiedere il riconoscimento di quote annue di tirocinio pari al 10% per ogni anno di lavoro svolto sotto contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, oppure a tempo determinato della durata non inferiore a gg. 365. Non verranno prese in esame istanze presentate da studenti non vincolati da rapporti di lavoro subordinato. Il tetto massimo di quote di tirocinio riconoscibili è fissato al 40%. Resta a insindacabile giudizio della Commissione Didattica la valutazione della congruità della posizione professionale dello studente con la maturazione delle esperienze didattiche ed educative richieste.

4. Le quote di tirocinio per gli studenti di cui al punto c. (diploma di Laurea in Scienze della Formazione Primaria o equipollente) potranno chiedere d'ufficio il riconoscimento di una quota di tirocinio pari al 50% se laureati presso codesto ateneo. In caso contrario la Commissione Didattica si riserva di valutare, in via insindacabile, caso per caso e comunque entro un tetto massimo di quota di tirocinio riconoscibile non superiore al 25%. Le quote di tirocinio, di cui al presente comma, non potranno essere cumulate con le quote di tirocinio previste nei comma precedenti.

5. Il riconoscimento del tirocinio deve essere richiesto contestualmente alla prima immatricolazione. Per gli anni successivi potranno essere richieste ulteriori quote di riconoscimento di tirocinio (comunque non superiori ai tetti massimi previsti). Tali domande dovranno essere presentate tra il 1 settembre e il 15 settembre di ogni anno e potranno riferirsi esclusivamente alle esperienze maturate dal 30 settembre dell'anno precedente.

Art. 5 - Riconoscimento qualifica studente NTP

In conformità al Regolamento didattico di ateneo, il Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria prevede l'istituzione di corsi serali per studenti lavoratori cui viene riconosciuta la qualifica NTP. Il riconoscimento della qualifica compete alla Commissione Didattica. Possono richiedere la qualifica NTP gli studenti che:

1. Si trovano sotto contratto lavorativo di qualsiasi tipologia per un periodo corrispondente al calendario annuale delle lezioni. Fanno eccezione i contratti a progetto privi di una chiara indicazione dei mesi/uomo.

2. Svolgano un'attività in proprio, attestata dall'apertura di una partita IVA o dall'adesione ad associazioni di categoria.

La Commissione Didattica può concedere qualifiche NTP con validità semestrale qualora lo studente, nel periodo di svolgimento dei corsi, si trovi sotto contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata non inferiore a 45 giorni.

Non saranno inoltre ammesse istanze per il riconoscimento della qualifica NTP per quegli studenti che, privi di titolo di studio idoneo all'insegnamento, saranno contattati per supplenze anche di durata non inferiore a 45 giorni.

È lasciata facoltà agli studenti del 3° e 4° anno, indipendentemente dal possesso di un titolo di studio idoneo all'insegnamento, di richiedere la qualifica NTP per svolgere attività di supplenza nelle scuole elementari o infantili. La qualifica avrà validità semestrale e potrà essere richiesta entro e non oltre l'inizio delle lezioni di ciascun semestre, così come da calendario accademico. Nelle richieste per i semestri successivi, gli studenti saranno tenuti a presentare i certificati di servizio relativi al semestre appena trascorso. Qualora non fossero maturati almeno gg. 30 di servizio la Commissione si riserva la facoltà di rinnovare la qualifica NTP nei semestri successivi.

A sua discrezione e in forma insindacabile, preso atto di particolari situazioni personali e familiari, la Commissione Didattica può concedere qualifiche NTP valide per singoli semestri.

La richiesta di riconoscimento della qualifica NTP deve essere inoltrata entro l'inizio delle lezioni di ciascun semestre o comunque all'inizio dell'attività lavorativa.

Art. 6 - Richieste di variazione dei piani di studio

Alla Commissione Didattica compete l'esame delle variazioni dei piani di studio. Le richieste di variazione devono essere inoltrate entro il 31 dicembre di ogni anno accademico.

Art. 7 - Richieste di deroga della frequenza

Per fondate ed improcrastinabili necessità familiari o di salute gli studenti possono chiedere la deroga dall'obbligo di frequenza delle lezioni, attraverso una motivata istanza alla Commissione Didattica, che valuterà in via insindacabile. In caso di accettazione dell'istanza, lo studente sarà tenuto a contattare il docente o i docenti interessati per concordare un programma integrativo, che dovrà pervenire per conoscenza alla Commissione didattica tramite la consegna all'Ufficio Segreteria studenti.

Art. 8 - Richieste di ricostruzione della carriera

Gli studenti che intendono riaccendere la propria posizione universitaria dovranno inoltrare le richieste di ricostruzione di carriera alla Commissione Didattica. Le domande dovranno essere inoltrate tra il 1 settembre e il 15 settembre di ogni anno.